

Causa T-13/96

TEAM Srl e Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego (Kolproject) contro Commissione delle Comunità europee

«Programma PHARE — Decisione di annullare una gara e indizione di una nuova gara — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Domanda di non luogo a provvedere — Eccezione di irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 13 giugno 1997 II - 985

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro la decisione di annullare una gara bandita nell'ambito del programma PHARE e l'indizione di una nuova gara — Ritiro del progetto che costituiva l'oggetto delle due gare — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere

(Trattato CE, artt. 173 e 176)

Un ricorso diretto contro una decisione della Commissione di annullare una gara bandita nell'ambito del programma PHARE, riguardante l'aiuto economico ai paesi dell'Europa centrale e orientale e l'indizione di una nuova gara, diviene privo di oggetto, e non occorre più che il Tribunale si pronunci in merito, nell'ipotesi in cui il paese beneficiario richieda, in corso di giudizio, di ritirare dal programma PHARE il progetto che costi-

tuisce l'oggetto delle due gare e la Commissione accolga la sua domanda. In tale ipotesi, infatti, in cui non vi è più un appalto da aggiudicare e di conseguenza una sentenza del Tribunale che annullasse la decisione controversa e la nuova gara controversa non potrebbe dar luogo ai provvedimenti d'esecuzione previsti dall'art. 176 del Trattato, il ricorrente non ha più alcun interesse ad ottenere l'annullamento.